

**RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. N.179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012.****Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.07.2020**

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 che così dispone: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

**I SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, nell’attuale panorama normativo, creatosi a seguito di due pronunce di incostituzionalità, da ultimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che ha dichiarato l’ incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 che disciplinava in via generale la materia degli affidamenti e gestione dei servizi pubblici locali, deve essere ricondotta nell’alveo della normativa comunitaria.

In ambito comunitario, a partire dagli artt. 14 e 106 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e proseguendo con le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria nonché dalla Commissione, si definiscono “Servizi di interesse generale” quelle attività che sono fornite dietro retribuzione o meno, considerate d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d’interesse generale in Europa COM(96)443) ; tali attività sono rivolte in via diretta agli utenti ma possono anche rispondere finalisticamente ai bisogni collettivi della società.

La nozione di “Servizio di interesse generale”, ove limitata all’ambito locale, coincide, nel contesto della normativa nazionale, con quella di “Servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (es. Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), e come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272/ 2004 e confermato con sentenza n. 325/2010.

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico. In particolare gli obblighi di servizio sono volti a garantire l’equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse generale, assicurando che i servizi di interesse economico generale siano prestati in conformità alle seguenti caratteristiche:

- ✓ Continuità: erogazione in modo ininterrotto;
- ✓ Universalità: Erogazione a favore di tutti gli utenti su tutto il territorio interessato e accessibilità al servizio a condizioni economicamente sostenibili da parte dell’utenza;

- ✓ Parità: l'erogazione deve essere effettuata indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione.

L'Ente locale interviene laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo sostenibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

### **Servizio di trasporto scolastico**

Il servizio di trasporto scolastico, per quanto individuato nelle premesse della presente relazione, può essere qualificato come servizio pubblico locale in quanto si prospetta in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle QUOTE O TARIFFE di contribuzione degli utenti.

Attualmente il servizio di trasporto scolastico è garantito in tutto il territorio comunale e nei Comuni in cui sono presenti i plessi scolastici, per i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio è svolto con 1 (uno) scuolabus all'entrata e all'uscita dalla scuola secondo gli orari scolastici dei singoli plessi.

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficiente per gestire il servizio pubblico, in quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali.

Tutto ciò premesso è necessario dare atto di ciò che richiede la normativa ovvero, ai sensi del comma 20, dell'art. 34, comma 20 del d.l. 179/2012:

1. delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale
2. indicazione delle compensazioni economiche se previste.

### **Ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e obblighi di servizio**

Le modalità di affidamento coerenti con i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario sono le procedure idonee ad assicurare la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di una adeguata informazione alla collettività di riferimento.

In particolare la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario ovvero:
  - totale partecipazione pubblica;
  - controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
  - realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa

nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

- Essendo impossibile per l'ente procedere alla gestione del servizio in economia, si procederà ad affidare il servizio in appalto, ricorrendo al mercato.

Il modello prescelto è quello della esternalizzazione del servizio mediante procedura aperta per appalto di servizi che consentirà di gestire il servizio garantendo il corretto svolgimento dello stesso, essendo attribuita all'affidatario la messa a disposizione dei mezzi non vetusti e la loro manutenzione, nonché il pagamento delle tasse di proprietà e la messa a disposizione di personale adeguatamente formato, il cui costo sarebbe impossibile da sostenere per l'ente in conformità alla normativa sia assunzionale che contabile in tema di personale.

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dal Comune al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. Il servizio in oggetto è, infatti, da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere interrotto.

L'affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con un numero adeguato di scuolabus di sua proprietà e rispondenti alle vigenti norme in materia, organizzare il servizio sulla base di quanto stabilito dalla stazione appaltante in conformità allo svolgimento dell'orario scolastico in essere presso gli Istituti comprensivi, compreso il trasporto per la piscina, che può modificarsi nei vari anni scolastici e dovrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento sugli scuolabus per gli alunni della scuola dell'infanzia, eseguire il servizio in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico in particolare con il Decreto Ministero dei Trasporti 31/01/1997, la circolare n. 23 dell'11/03/1997, il D.M. 20/12/1991 n. 448, la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 2 del 02/12/2011. I conducenti degli automezzi dovranno essere in possesso del tipo di patente prevista per la conduzione dei mezzi idonei all'uso indicato e del certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Motorizzazione Civile e dovranno essere debitamente formati per un corretto svolgimento del servizio.

Dovrà collaborare con il Comune nell'individuazione del percorso dello scuolabus, in caso di modifiche al percorso funzionali alle iscrizioni al servizio nonché nella verifica periodica degli utenti del servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti circa la presenza di nuovi utenti sugli scuolabus nonché nella verifica e comunicazione degli utenti morosi; provvedere alla redazione di apposito piano annuale delle manutenzioni dei mezzi con consegna di apposita documentazione a comprova della realizzazione degli interventi previsti; rilevare la percorrenza giornaliera di ogni singolo mezzo; allestire i mezzi con pneumatici da neve nel periodo invernale e garantire la presenza dell'aria condizionata sui mezzi.

In caso di sciopero o di assemblea del personale della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà fornire i servizi nel rispetto della vigente normativa di garanzia che disciplina i servizi pubblici essenziali.

Le interruzioni del servizio dovute a forza maggiore sono ammesse solo dopo che l'appaltatore avrà esperito ogni tentativo per lo svolgimento del servizio.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche e/o integrazioni. Tale criterio consente di tenere in considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche e soprattutto, quello tecnico - qualitativo che rappresenta, per il servizio in oggetto, un aspetto fondamentale. Con la predisposizione della documentazione di gara (bando di gara, capitolato), si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio, compresa la definizione dei criteri per poter valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, integrando così i dati economici con quelli tecnici e qualitativi.

Il contratto coprirà il periodo 2020/2021-2021/2022-2022/2023 con possibilità di rinnovo per altri 3 anni scolastici.

## Compensazioni economiche

A fronte del servizio prestato, l'amministrazione corrisponderà al gestore il corrispettivo scaturente dall'offerta presentata; il pagamento avverrà in rate mensili posticipate previa trasmissione di report riepilogativo dei chilometri percorsi da ciascun mezzo.

L' Amministrazione, nell'ambito della propria potestà regolamentare e tariffaria stabilisce le modalità di contribuzione da parte dell'utenza al costo del servizio con fissazione delle riduzioni tariffarie per quelle categorie di cittadini che presentano condizioni reddituali attestate dalla dichiarazione ISEE .

30/07/2020

Il funzionario responsabile  
Maffi Gianpietro